

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

Istituzione della tassa annuale

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

ART. 2

Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b. la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

ART. 3

Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/1982 n. 915 in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta).

ART. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.

2. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

5. In presenza di parti comuni del condominio tassabili ai sensi dell'art. 14 in caso che i singoli condomini non provvedano alla denuncia di cui all'art. 70 del D. Lgs. 507/1993 la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi:

- a. di una quota pari al 2% nei fabbricati con tre o più condomini;
- b. di una quota pari al 5% nei fabbricati con soli due condomini.

ART. 5

Gettito complessivo della tassa annuale

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.

2. Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.

ART. 6

Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo CAPO II.

3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART. 7

Modalità di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ancorchè in zona non ancora perimetrata, nei modi previsti dal presente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 8 D.P.R. 915/1982).

per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a. in misura pari al 35% della tariffa (con arrotondamento alle 10 lire) se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera i 1000 mt.
- b. in misura pari al 30% della tariffa (con arrotondamento alle 10 lire) se la distanza supera i 1000 mt.

3. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto nei seguenti termini:

- a. del 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste da Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
- b. del 30% nel caso in cui i contenitori insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
- c. del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

Le riduzioni di cui al presente comma, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

ART. 8

Riduzioni e Agevolazioni

1. La tariffa unitaria è ridotta di 1/3 nel caso di:

- a) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;
- b) utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a), risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.

2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa alle condizioni, sostanziali e formali, e con la decorrenza poste dall'art. 66 del decreto ed alle seguenti ulteriori condizioni:

1) la verifica se l'occupante dell'abitazione è unico è fatta, a seguito di specifica richiesta, previo accertamento diretto della situazione di fatto, (esistente alla data del 20 gennaio di ciascun anno con effetto dall'anno successivo) dovendosi ritenere del tutto irrilevante la situazione anagrafica.

Comunque, la riduzione non compete qualora l'abitazione utilizzata dall'unico occupante abbia la superficie complessiva inferiore a mq. 40.

Tale limitazione non vale ai fini dell'agevolazione di cui al successivo art. 15, comma 4;

2) la riduzione di cui alla lett. a) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana.

L'occupazione autorizzata per uso ricorrente in un solo giorno della settimana dà luogo all'applicazione della tassa giornaliera di cui all'art. 25.

3) per la riduzione di cui alla lett. b) del comma 1 è richiesta l'attenzione probatoria da parte delle autorità consolari del Paese estero di residenza e di dimora, ovvero la certificazione di iscrizione nello schedario degli italiani residenti all'estero.

3. La tariffa è ridotta del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizioni che questa sia abbinata a concimaia attiva.

4. Qualora l'attività esercitata dia luogo a residui di lavorazione o di consumo (derivanti, cioè, da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o di combustione), effettivamente destinati al riutilizzo, da comprovare, questo, a consuntivo in base a documentazione commerciale o prescritta ai fini ambientali, la tariffa ordinaria è ridotta di una percentuale pari alla metà di quella di incidenza dei locali, in cui tali residui sono prodotti, rispetto alla superficie complessivamente utilizzata per l'attività. Tale riduzione comunque, non può eccedere il 50% della tariffa ordinaria.

CAPO II - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

ART. 9

Definizioni

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

- a. **Coefficiente di produttività specifica**
Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.
I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.
- b. **Coefficiente medio di produttività specifica**
Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.
- c. **Indice di produttività specifica**
Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.
- d. **Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani**

Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto della tassa RSU.

e. Tariffa media convenzionale

Per tariffa media convenzionale T_m si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$T_m = C/St$$

f. Coefficiente di qualità

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra (0,8 ed 1,2 (?)), da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

ART. 10

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

- a. quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;
- b. quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

ART. 11

Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna delle n. classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

- a. da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_n , costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
- b. da un proprio valore dell'indice di produttività specifica l_n , dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica q_n e coefficiente medio di produttività specifica q_m
- c. da un proprio valore K_n del coefficiente di qualità K.

ART. 12

Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al successivo Capo V del presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in £/mq., per ciascuna delle n. classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n l_n T_m$$

con arrotondamento alle 10 lire.

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- a. rideterminazione annuale della tariffa media T_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
- b. ridefinizione periodica, con frequenza almeno decennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al preesistente art. 10 con eventuale conseguente riscomposizione e riagggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
- c. revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

3. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

ART. 13

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, sulla base dei criteri di cui al precedente Capo II del presente Regolamento, si applicano le sottoindicate classi, esse pure per altro determinate con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti, definite con riferimento a quanto deliberato con il precedente Regolamento:

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

Agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa prevista nell'allegato "A", i locali e le aree sono classificati come segue:

CLASSE 1	Abitazioni private e relativi garages
CLASSE 2	Locali adibiti ad attività ricettivo - alberghiera
CLASSE 3	Collettività e luoghi di assistenza e cura
CLASSE 4	Uffici e servizi direzionali e terziari pubblici e privati; attività ricreative; attività artigianali di servizio alla residenza; di servizi privati igienico-sanitari
CLASSE 5	Musei, biblioteche, archivi sedi di rappresentanza di istituzioni; scuole di canto, ballo; palestre private e
CLASSE 6	teatri e cinema
CLASSE 7	Magazzini e depositi di stoccaggio merci pese pubbliche
CLASSE 8	Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado
CLASSE 9	Negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini
CLASSE 10	Negozi di vendita al minuto di beni alimentari e beni deperibili e relativi magazzini
CLASSE 11	Magazzini di vendita all'ingrosso, mostre autosaloni, autoservizi, autorimesse
CLASSE 12	Ristoranti, trattorie, pizzerie bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili
CLASSE 13	Mense, fast-foods, self-services
CLASSE 14	Attività manifatturiere attività riparazione auto e macchinari; attività artigianali di servizio non comprese in altre classi
CLASSE 15	Aree dei campeggi, aree dei distributori di carburante e dei parcheggi all'aperto pubblici e privati

2. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e per quelle che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali:

adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento.

3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. *e assimilati*

CAPO IV - TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

ART. 14

Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.
2. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante a norma dell'art. 62 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50, dove non è possibile la permanenza;
 - c. le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 del codice civile, ad eccezione delle aree cortilizie adibite a giardino o a parco;
 - d. balconi e terrazze scoperte
 - e. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - f. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
 - g. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - h. locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici
 - i. cavedi di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - j. porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed ~~ad~~ deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
 - k. edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonchè i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili).
2. Per situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

3. Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 15, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

ART. 15

Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. Ai fini della tassazione delle superfici in misura ridotta i seguenti locali ed aree sono così calcolati:

- a. sono computate al 50% le superfici esterne adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui all'art.13 del presente Regolamento;
- b. sono computate al 25% le superfici esterne costituenti accessorio e/o pertinenza di locali ed aree assoggettate a tassa.

2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

Attività	percent.di rid.sup. %
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	20 %
- laboratori fotografici, eliografie	25 %
- autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	30 %
- gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici..	10 %
- laboratori di analisi	15 %
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10 %
- pelletterie	20 %
- verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	50 %
- metalmeccaniche	15 %
- falegnamerie, allestimenti, pubblicitarie, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	20 %
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie	20 %

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 16

Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
 - a. nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione del rifiuto conferito al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analogo diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;
 - b. a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivamente ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%;
 - c. nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20% .
2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 40% dell'entità della relativa tariffa unitaria.
3. Ai fini dell' ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata inductivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

CAPO VI - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, restando pertanto a carico degli occupanti gli eventuali oneri straordinari relativi alla maggiore produzione rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali e/o aree occupate, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

CAPO VII - PROCEDURE E SANZIONI

ART. 18

Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e alla categoria che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo.

a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

ART. 19

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.

2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, è disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 28/1/1988 n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26/10/1972 n. 638 e successive modificazioni.

ART. 20

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 21

Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993.

2. Per le violazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a centocinquantamila si fa rinvio, per quanto attiene al procedimento sanzionatorio, alla Legge 689/1981, mentre l'entità della somma che il trasgressore ~~ha~~ è ammesso a pagare nelle mani dell'agente accertatore, sarà determinata dalla Giunta con propria deliberazione.

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 24 *LL*

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D. Lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

ALLEGATO "A" - TARIFFE

Tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ()*

CLASSE	TARIFFA ANNUA A MQ.	TARIFFA GIORNALIERA A MQ.
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

(*) importi come da delibera approvata

